

COMUNE DI CANDELA  
PROVINCIA DI FOGGIA

1466 reg. pub. b

IL SINDACO

RENDE NOTO

che la deliberazione consiliare n. 68 del 24.3.1980 di Rettifica deliberazione consiliare n. 37 del 23.3.1979 "Modifica art. 26-27 e 28 del Regolamento Edilizio, riguardante la zona A/1 - A/2 e B con annesso programma di "abbricazione", è stata approvata con delibera della Giunta Regionale n. 3361 del 5.5.1980 resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 6567 del 27.5.1980 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 12 agosto 1980: che copia della suddetta deliberazione, con gli atti allegati, è depositata nella Segreteria com/le a libera visione del pubblico. Dalla Residenza Municipale, li 3 settembre 1980

IL SINDACO

(Sabino ins. Leonardo)

*Handwritten signature*

COMUNE DI CANDELA

Si certifica che il presente è stato pubblicato  
a questo Ufficio il giorno 3-9-80  
al giorno 18-9-80  
Concilio 1-10



*Handwritten signature*

# COMUNE DI CANDELA

## PROVINCIA DI FOGGIA

### Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Rettifica deliberazione consiliare n. 37 del 23.3.1979 "Modifica art. 26 - 27 e 28 del Regolamento Edilizio, riguardante le zone A/1 - A/2 e B con annesso programma di fabbricazione"

L'anno millenovecentottanta il giorno ventiquattro  
 del mese di marzo alle ore 18,00 in CANDELA e nel Palazzo Municipale


Con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione

All'adunanza risultano presenti:

	Presenti		Presenti
1. Savino Leonardo	SI	11. Colamussi Giovanni	SI
2. Cicerone Luigi Francesco Paolo	NO	12. Salducco Benvenuto	SI
3. Adinolfi Amaele Pietrino	NO	13. Teta Gino	SI
4. Ippolito Antonio	SI	14. Capaldo Rocco	SI
5. Ceglia Vito	SI	15. Tucci Nicola	NO
6. Riviello Michele	NO	16. Liloia Vincenzo	SI
7. Berlingieri Giuseppe Gerardo	SI	17. Morelli Antonio	SI
8. Ciampolillo Ielio Giuseppe Renato	NO	18. Ciampolillo Alfonso Antonio	SI
9. Solimine Francesco	SI	19. Tartaglia Amato Giuseppe	SI
10. Stanzione Antonio	SI	20. Tartaglia Amato Antonio Vincenzo	SI

Presiede la riunione il Sig. Savino Leonardo - Sindaco -

Assiste alla seduta il Segretario dr. Antonio Marano



3600  
 18-4-80  
 336/ 5.540  
 [Handwritten signature]

Il Presidente constatato che il numero di 15 Consiglieri presenti sui 20 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza invita costoro a trattare l'argomento in oggetto indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 23.3.1979, superiormente vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 13.12.1979 al n. 57983, con la quale si apportavano modifiche agli artt. 26 - 27 e 28 del Regolamento Edilizio Comunale riguardante le zone A/1 - A/2 - B 100 annesso programma di fabbricazione;

Visto che per puro errore materiale di dattilografia, è stato omissivo di trascrivere nel dispositivo del precitato atto deliberativo la lettera "c) art. 28";

Ravvisata, pertanto, la necessita di rettificare la deliberazione nel senso sopraspecificato;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;

## D E L I B E R A

Rettificare, intergandola, per i motivi in narrativa specificati, la delibera di C.C. n. 37 del 23.3.1979, avente per oggetto: "Modifica art. 26 - 27 e 28 del Regolamento Edilizio, riguardante le zone A/1 - A/2 e B 100 annesso programma di fabbricazione", significando che nella parte dispositiva n. 1 della predetta deliberazione va aggiunta la lettera "c", che testualmente recita:

"Art. 28 va così modificato: "zona B: di sostituzione edilizia e completamento". Nella zona B, di "sostituzione edilizia e completamento", sono ammessi interventi di risanamento, di ristrutturazione, di ricostruzione, di sostituzione edilizia, di sopraelevazioni e di nuove costruzioni nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle seguenti norme:

- per valori dell'indice di fabbricabilità inferiori o uguali a 3 (tre) mc/mq con concessioni singole dirette; per valori superiori si applicherà il 6° comma dell'art. 17 della legge 6.8.1967 n. 765, oppure l'Amministrazione Comunale provvederà a redigere studi particolareggiati sulla base della circolare regionale n. 344 del 4.5.1972. In qualsiasi intervento dovrà realizzarsi la formazione di parcheggi privati secondo le norme della legge n. 765;
- L'altezza massima deve essere commisurata a quella degli edifici circostanti e non potrà superare l'altezza di m. 8,00, letta secondo le modalità dell'art. 43X (quarantatre) del R.E.
- la distanza minima tra fabbricati potrà essere inferiore a m. 10,00 (dieci) sempre che ciò venga fissato nei predetti studi particolareggiati.
- Sono consentite sopraelevazioni di un solo piano su fabbricati costituiti da solo piano terra. Dette sopraelevazioni possono autorizzarsi con concessioni singole, purché la destinazione della sopraelevazione progettata e richiesta sia di natura abitativa."

Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Leonardo Savino

**Il Consigliere Anziano**

f.to Antonio Ippolito

**Il Segretario Comunale**

f.to Antonio Marano

N. del Registro deliberazioni

La presente Deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo pretorio del Comune il giorno  
14.4.1980 e così per gg. 15 sino al 28.4.1980

Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta a questo Ufficio.

Candela, 29.5.1980

**IL SEGRETARIO**

f.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Addi 14.4.1980

Visto: IL SINDACO

*hanni*



**IL SEGRETARIO**

*[Handwritten signature]*

Spedita il 24 APR. 1979

N. 3276

Allegati n.

# COMUNE DI CANDELA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO } Modifica art. 26 - 27 - 28 del Regolamento Edilizio  
 riguardante le zone A/1 - A/2 e B, con annesso programma  
 di fabbricazione.

L'anno millenovecentosettanta nove il giorno ventitre

del mese di aprile alle ore 17,00 in Consiglio e nel Palazzo Municipale


Con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione

All'adunanza risultano presenti:

Presenti		Presenti	
1. Savino Leonardo	SI	11. Colamussi Giovanni	SI
2. Cicerone Luigi Francesco Paolo	NO	12. Saldacco Benvenuto	SI
3. Adinolfi Anaele Pietriao	SI	13. Teta Gino	SI
4. Ippolito Antonio	SI	14. Capaldo Rocco	SI
5. Ceglia Vito	SI	15. Tucci Nicola	SI
6. Riviello Michele	SI	16. Liloia Vincenzo	SI
7. Berlingieri Giuseppe Gerardo	SI	17. Morelli Antonio	SI
8. Ciampolillo Lelio Giuseppe Renato	SI	18. Ciampolillo Alfonso Antonio	SI
9. Solimine Francesco	SI	19. Tartaglia Amato Giuseppe	SI
10. Stanzione Antonio	SI	20. Tartaglia Amato <sup>Antonio</sup> <del>Giuseppe</del> Vincenzo	SI

Presiede la riunione il Sig. Savino Leonardo - Sindaco -

Assiste alla seduta il Segretario dr. Antonio Marano



16-11-79 3197  
 7361 26-11-79

... e all'ottantaquattro all'aula, prima dell'apertura della trattazione dell'argomento, il Consigliere Cicerone Luigi.

Il Presidente, constatato che il numero di 19 Consiglieri presenti, sui 20 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, invita costoro a trattare l'argomento in oggetto indicato.

L'assessore ai LL.PP., geom. Antonio Ippolito, ottenuta la parola, evidenzia la non idoneità dello strumento urbanistico esistente, il programma di fabbricazione, per lo sviluppo ed il dilizio di Candela.

Infatti, continua il relatore, con una tale normativa, in taluni casi illegittima, tutta l'attività edilizia è stata pressochè bloccata e immiserita agli interventi manutentorix, determinando enormi disagi e malumori nella popolazione. Poi passa alla lettura della relazione che qui si riporta: "Il Programma di fabbricazione del Comune di Candela, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 gennaio 1976 suddivide il territorio comunale in zone ed in particolare definisce:

- zona A/1 : centro storico. In essa sono consentiti interventi di restauro conservativo, di risanamento, di nuove costruzioni, di demolizioni, di ricostruzioni, di ampliamenti. Le varie attività vengono regolate dall'art. 26 del Regolamento edilizio.

- zona A/2 : di ristrutturazione. In essa sono ammessi interventi che comportino demolizioni e ricostruzioni di pari volume. Le attività che vi si possono svolgere vengono regolate dall'art. 27 del Regolamento Edilizio. Nel contesto di esso, parlando dei limiti da osservare ed in particolare dell'altezza massima si accenna ad eventuali nuove costruzioni ammissibili.

- zona B : di sostituzione edilizia. In essa sono previste demolizioni e ricostruzioni di fabbricati esistenti. Le attività che vi si possono svolgere vengono regolate dall'art. 28 del Regolamento Edilizio.

Da esso si evince che sono consentite altresì le sopraelevazioni in determinati limiti.

Si rileva immediatamente che l'esposizione non è chiara ed univoca e gli interventi ammessi non sempre sono coerenti con le relative zone.

Infatti mentre nella zona A/1, definita "centro storico, caratterizzato da insediamenti con caratteristiche ambientali di rilievo", vi si consentono oltre agli interventi di restauro e risanamento anche quelli di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti e di nuove costruzioni, nella zona A/2, costituita da "abitazioni meno antiche di quelle del centro storico e anche di minor valore paesistico", vi si consentono solo interventi di demolizioni e ricostruzioni di pari volume e di risanamento conservativo, precisandosi che le trasformazioni integrali si realizzeranno nell'ambito di piani particolareggiati. All'art. 27 del R.E., sembra che si ammettono nuove costruzioni, con l'eccezione tutt'altro che chiara, ed in questo ambito si è cercato di autorizzare qualche interventi nuovo in detta zona.

Anche per la zona B, che per definizione dovrebbe essere zona di completamento, vi si ammette solo la sostituzione edilizia e, forse, anche la sopraelevazione.

Con una tale normativa tutta l'attività edilizia è stata pressochè bloccata ed immiserita agli interventi manutentorix, determinando enormi disagi e malumori nella popolazione.

Il centro storico - zona A/1 - appare esposto ad ogni manomissione, mentre in quelle che dovrebbero essere le zone di completamento vi si consentono solo interventi sostitutivi - zona A/2 - e di sopraelevazioni - zona B -

La zona A/2, inoltre, si possono realizzare interventi di trasformazione integrale, nell'ambito di un piano particolareggiato e, forse, in tale contesto, sono ammissibili nuove costruzioni.

E' evidente che tale imposizione è illegittima, infatti i programmi di fabbricazione ammettono come strumenti di attuazione solo i Piani di zona "167" e-d i piani di lottizzazione, mentre non ammettono. - - - -

Per tutti i motivi esposti l'Amministrazione ha deciso di proporre una variante al Piano di Fabbricazione onde meglio salvaguardare il centro storico, consentire interventi nelle zone A/2 e B ed eliminare motivi di illegittimità".-

Il gruppo di minoranza, tramite il capogruppo Morelli Antonio, dichiara il proprio voto contrario alle proposte di varianti suindicate e legge, illustrandolo, un documento che alliga agli atti, invitando il segretario alla integrale trascrizione: " Il gruppo consiliare di minoranza dichiara il proprio voto contrario alle proposte di varianti al vigente Programma di Fabbricazione, con le seguenti motivazioni:

1) - esse sono prive di ogni supporto tecnico e legislativo, e determineranno un'inutile perdita di tempo rispetto alla soluzione della crisi edilizia ed abitativa di Candela, ritardando in primo luogo l'utilizzazione del Piano decennale della casa, che solo una strumentazione urbanistica corretta e completa potrebbe garantire.

2) - non esiste una relazione o una formulazione delle proposte redatte, con piena assunzione di responsabilità, da un urbanista, che evidenzi le modifiche che queste varianti comporterebbero sul dimensionamento del Programma di Fabbricazione, sugli aumenti delle densità abitative e che deriverebbero, sulle carenze degli standards residenziali che verrebbero ad aumentare specialmente nelle zone A/1 ed A/2.

3) Non esiste un parere dell'ufficio tecnico comunale;

4) non esiste una relazione geologica che possa suffragare le proposte di aumenti degli indici e delle sopraelevazioni.

5) Manca il preventivo parere del Genio Civile secondo quanto imposto dall'art. 13 della legge sissica 2.2.1974 n. 64.

6) La proposta relativa alle sopraelevazioni, nella quasi totalità dei casi contrasterà con le limitazioni poste dalla legge sismica e dal D.M. 3.3.1975 circa il distacco di mt. 10 degli edifici dal ciglio opposto della strada, limitazione che potrebbe essere superata solo con la redazione dei Piani Particolareggiati.

7) La proposta relativa alla zona A/1 - mentre propone per il recupero del Centro Storico una vecchia procedura che la più recente legislazione urbanistica ha voluto snellire con i piani di recupero (Legge 457) di cui tende anche quanto consigliato dalla C.M. n. 1501 del 14.4.1979 che considera indispensabili per tutte le zone storiche (A/1 ed A/2) i Piani Particolareggiati.

8) La proposta per la zona A/2, relativa alle nuove costruzioni su suoli liberi che si intenderebbero autorizzare contrasta con il 5° comma dell'art. 17 della legge 765/1967 che così recita:

"Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volume. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del Piano Regolatore Generale"

La C.M. n. 1501 del 14.4.1979 inoltre precisa che lo strumento esecutivo (Piano Particolareggiato) deve considerarsi indispensabile per tutte le zone storiche.

9) Le proposte fatte per la zona B relative all'aumento dell'indice fondiario contrasta con il 6° comma dell'art. 17 della stessa legge 765 che così recita:

Nei Comuni dotati di Piano Regolatore o di Programma di Fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori

ai ~~limiti~~ 3 mc/mq di area fabbricabile non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori ai suddetti limiti se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o di lottizzazione estesi all'intera zona."

Detta proposta contrasta inoltre con quanto imposto dal Decreto Interministeriale 2.4.1968 n. 1444 circa i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati.

10) da tutto quanto su esposto, convinti come siamo che uno strumento urbanistico non può essere concepito come un telo elastico da stiracchiare secondo le occasioni (come pare sia considerato dall'Amministrazione il vigente Programma di Fabbricazione di Candela), emerge come improcastinsibile l'adozione del nuovo P.R.G., del quale è stato già consegnato dai progettisti il progetto di massima.

E' su questo che andrebbe aperto un confronto col fine di renderlo aderente a tutti i problemi di Candela così come possano essere espressi dalle forze sociali, culturali, politiche ed economiche candelesi.

Occorre inoltre soprattutto l'approntamento degli strumenti esecutivi (Piani Particolareggiati) che possano consentire di superare tutte le limitazioni oggi esistenti (altezze, indici) ierchè - nel rispetto delle leggi ed in una visione organica e pianificatoria, i cittadini possano non solo accedere alla sopraelevazioni, ad indici più alti, al miglioramento delle proprie condizioni abitative, al beneficio di strade migliori, di parcheggi, di verde, ma anche ai finanziamenti regionali oggi possibili per il recupero, per l'edilizia convenzionata e per l'edilizia agevolata.

11) posto che l'iter burocratico di approvazione delle varianti è lo stesso di quello del P.R.G., le varianti oggi proposte e che ad occhi incompetenti possono apparire tese a sbloccare la crisi edilizia di Candela affrettando i tempi, potrebbero, nei loro aspetti legittimi, essere inserite nel nuovo P.R.G., nei Piani Particolareggiati relativi e nei Piani di Recupero che secondo la legge 457 divengono esecutivi con la sola adozione da parte del Consiglio Comunale.

12) Il nostro ruolo di opposizione costruttiva si esprime in questo modo con proposte costruttive sulle quali discutere, confrontarsi, eventualmente scontrarsi nell'interesse dei cittadini ai quali non può essere venduto fumo.

L'assessore Ippolito replica che la proposta della maggioranza è intesa ad eliminare in Candela, l'improduttiva paralisi dell'attività edilizia, nell'interesse della cittadinanza tutta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore ai LL.PP. geom. Antonio Ippolito  
Ascoltato l'intervento del consigliere di minoranza prof. Antonio Morrelli;

Con 15 voti favorevoli e 4 contrari, espressi nei modi e forme di legge, su 19 Consiglieri presenti e votanti;

#### D E L I B E R A

1) di variare il Regolamento Edilizio, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 114 del 22.1.1976 nel modo seguente:

- a) Art. 26. L'ultimo capoverso (ogni intervento nella presente zona A/1 va inserito in un idoneo settore e sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti) va così modificato: "Ogni intervento nella presente zona A/1, che non sia di restauro conservativo, va inserito in un idoneo Piano di settore o Piano di Lottizzazione da autorizzare previo parere della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, Artistici e Storici del-



circolare regionale n. 344 del 4.5.1972. Nella redazione di tale piano dovrà tenersi conto della contiguità del centro storico. In qualsiasi intervento dovrà realizzarsi la formazione di parcheggi privati secondo le norme della legge n. 765;

- l'altezza massima dovrà essere commisurata a quella degli edifici circostanti e non potrà superare l'altezza di m. 8,00, letta secondo le modalità dell'art. 43 del R.E.;

- la distanza minima tra fabbricati potrà essere inferiore a m. 10,00 sempre che ciò venga fissato nei predetti studi particolareggiati".

- Sono consentite sopraelevazioni di un solo piano su fabbricati costituiti da solo piano terra.

Dette sopraelevazioni possono autorizzarsi con concessioni singole purchè la destinazione della sopraelevazione progettata e richiesta, sia di natura abitativa.

- per valori dell'indice di fabbricabilità inferiori o uguali a 3 mc/mq con concessioni singole dirette; per valori superiori si applicherà il 6° comma dell'art. 17 della legge 6.8.1967 n. 765, oppure l'amministrazione Comunale provvederà a redigere studi particolareggiati sulla base della circolare regionale n. 344 del 4.5.1972. In qualsiasi intervento dovrà realizzarsi la formazione di parcheggi privati secondo le norme della legge n. 765;

- l'altezza massima deve essere commisurata a quella degli edifici circostanti e non dovrà superare l'altezza di m. 8,00, letta secondo le modalità dell'art. 43 del R.E.

- la distanza minima tra fabbricati potrà essere inferiore a m. 10,00 sempre che ciò venga fissato nei predetti studi particolareggiati.

- Sono consentite sopraelevazioni di un solo piano su fabbricati costituiti da solo piano terra. Dette sopraelevazioni possono autorizzarsi con concessioni singole purchè la destinazione della sopraelevazione progettata e richiesta sia di natura abitativa.

4) di variare la leggenda della tavola n. 1 nel modo seguente:

- a) secondo rigo, zona di ristrutturazione A/2, va così modificato:  
"zona di ristrutturazione e completamento A/2";
- b) terzo rigo, zona di sostituzione edilizia B, va così modificato  
"zona di sostituzione edilizia e completamento B".

5) Di dare mandato al Sindaco a svolgere tutte le pratiche amministrative onde pervenire al decreto regionale di approvazione della presente variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Candela.



N. 84 del Registro Deliberazioni

Li 7 aprile 1987



# COMUNE DI CANDELA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Composizione Commissione edilizia: integrazione  
Regolamento edilizio.

L'anno millenovecentottantasette il giorno sette  
del mese di aprile, alle ore 19,30, in Candela e nel Palazzo Municipale.  
Con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo, si è riunito il Consiglio  
Comunale in sessione straordinaria ed urgente ed in seduta di prima  
convocazione.

All'adunanza risultano presenti:

	Presenti		Presenti
1) SAVINO Leonardo	si	11) SALDUCCO Benvenuto	si
2) BERLINGIERI Giuseppe Gerardo	si	12) SOLIMINE Francesco	si
3) TUCCI Nicola	si	13) LILOIA Vincenzo	si
4) CICERONE Luigi Francesco Paolo	si	14) COLAMUSSI Giovanni	si
5) CARRILLO Nicola	si	15) DI SAPIO Vito	si
6) CEGLIA Vito	si	16) CAPORIZZO Angelo Raffaele	no
7) IPPOLITO Paolo	si	17) CAPOBIANCO Gennaro	si
8) RONGA Gerardo Rocco	si	18) CARADONNA Pasquale	si
9) GENTILE Paolo	no	19) TARTAGLIA Amato Giuseppe	si
10) MIELE Nicola	si		

Presiede la riunione il Sig. Leonardo Savino Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario dr. Luigi Casolaro

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida l'adunanza, espone  
essere alla trattazione l'argomento in oggetto indicato.

Su proposta del Sindaco Presidente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la composizione attuale della Commissione edilizia è quella prevista dall'art.13 del Regolamento edilizio, approvato con atto consiliare n.100 del 27.11.1976, esecutivo per presa d'atto del CO.RE.CO. di Foggia nella seduta del 25.1.1977 col n.1956, approvato con D.P.G.R. n.2407 del 27.10.1977, che prevede:

- Sindaco o Assessore suo delegato che la presiede;
- Ingegnere o architetto, iscritto all'Ordine professionale, designato dal Consiglio Comunale fra una terna fornita dal rispettivo Ordine professionale;
- ~~Ufficiale Sanitario del Comune, quale membro di diritto,~~
- Due Consiglieri Comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- Un geometra, possibilmente residente nel Comune, iscritto al Collegio dei Geometri, designato dal Consiglio Comunale fra una terna fornita dall'ordine professionale;

Letto l'art.51, lett.p) della Legge Regionale n.56 del 31.5.80 che disciplina la composizione delle nuove commissioni edilizie;

Ritenuto dover adeguare in tal senso l'art.13 del Regolamento edilizio;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1) Modificare come segue l'art.13 del Regolamento edilizio, a dottato con atto consiliare n.100 del 27.11.1976:

- La Commissione edilizia è composta:

- ✓ a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dal Tecnico comunale; *dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale*
- ~~e) dal responsabile dell'Igiene pubblica;~~
- ✓ d) da un Ingegnere iscritto all'Albo, scelto dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dall'Ordine professionale;
- ✓ e) da un Architetto iscritto all'Ordine, scelto dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dall'Ordine professionale;
- ✓ f) da un Geologo, iscritto all'Ordine, scelto dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dall'Ordine professionale;
- ✓ g) da un Agronomo, iscritto all'Ordine, scelto dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dall'Ordine professionale;
- ✓ h) da un perito agrario, iscritto all'Ordine, scelto dal Consiglio comunale fra una terna proposta dall'ordine professionalz;

- ✓ i) da un Geometra, iscritto all'Ordine, scelto dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dall'Ordine Professionale;
- l) da due Consiglieri Comunali, di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza, scelti dal Consiglio Comunale;
- m) da un esperto in Diritto Amministrativo, scelto dal Consiglio Comunale.

Funge da Segretario della Commissione il Tecnico comunale.

=====

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale  
Luigi Casolaro

IL SINDACO  
Leonardo Savino

Il Consigliere Anziano  
Giuseppe Berlingieri

N. 222 Reg. Pubbl. Prot. N. 222 del  
Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi  
15 APR. 1987  
la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici  
giorni consecutivi con contemporaneo invio al  
competente Organo Regionale di controllo sugli  
atti dei Comuni.

Il Segretario Comunale  
L. Casolaro

N. .... Reg. Pubbl. Prot. N. .... del .....

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della  
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo  
Pretorio il giorno \_\_\_\_\_  
festivo  
di mercato

oppure dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e che nessun reclamo è stato presentato contro la  
medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Or-  
gano Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Municipale, il 15 APR. 1987

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo  
Comune il giorno: \_\_\_\_\_ oppure: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in  
data \_\_\_\_\_ senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma  
dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario Comunale

24288

6-5-82

6-5-82

*[Handwritten signature]*

PASSATO VISTO AL REGISTRO

Contela, li .....

Il Segretario Comunale